

Audizione Cnel del 23 settembre 2026 sull'articolo 111-bis Testo unico bancario

Considerazioni su riforma degli operatori di finanza etica e sostenibile: stato attuale e cause dello stallo

I report europei sulla finanza etica evidenziano da tempo marcate differenze rispetto al sistema bancario ordinario.

Dall'VIII Rapporto sulla finanza etica e sostenibile in Europa, intitolato “Capitale Comune” (“Capital for Common Good”), presentato al Parlamento europeo a dicembre 2025 (che mette a confronto i bilanci consolidati 2023 di 24 banche etiche europee e 107 banche commerciali sistemiche), risulta che le banche etiche europee destinano oltre il 70% del proprio portafoglio crediti all'economia sociale, a cooperative, microimprese ed enti no-profit, mentre le grandi banche sistemiche commerciali vi allocano appena il 19%. La concessione di prestiti a famiglie e imprese rappresenta il 67,91% dell'attivo patrimoniale delle banche etiche, contro una media del 60,9% dei grandi gruppi tradizionali (che destinano quote più ampie ad attività finanziarie speculative e investimenti in titoli).

Il tasso di crediti deteriorati (Npl) delle banche etiche è storicamente più basso, attestandosi all'1,61% rispetto all'1,89% delle banche tradizionali, garantendo stabilità grazie a una rigorosa valutazione dell'impatto socio-ambientale.

Le banche etiche mostrano una redditività sugli attivi (Roa) mediamente più elevata e costante nel tempo rispetto ai concorrenti ordinari (con medie storiche dello 0,75% contro lo 0,64% del sistema mainstream).

Rispetto a tale quadro eurocomunitario, si giustifica l'intervento del legislatore italiano che, negli anni 2016-2022, ha realizzato un complessivo quadro giuridico oggi sottoposto a verifica e adeguamento.

A distanza di dieci anni dall'entrata in vigore dell'art. **111 bis** del Testo unico bancario (art. 1, comma 51 L. 232/2016) e di 4 anni dal decreto ministeriale di attuazione e applicazione (**Decreto Mef 4 ottobre 2022, n. 209**), la riforma degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile può dirsi, con lapidaria e brutale semplicità, ancora irrealizzata. Non si tratta di una semplice constatazione di inefficacia dell'attuale quadro regolamentare, ma della denuncia di alcune irrisolte contraddizioni contenute, *in nuce*, già in fase di costruzione della fattispecie giuridica prevista dalla norma di legge, i cui esiti negativi apparivano largamente prevedibili. Senza sottacere l'aspetto più innovativo di quella storica

esperienza legislativa, consistente nell'ardita tipizzazione di una nuova, ontologicamente diversa, forma di impresa bancaria, e nel conseguente impiego, per lo scopo, della forza giuridica di "norma primaria", non possono essere sottaciute le **criticità** relative sia alla funzione della norma, sia alla ratio legis della medesima.

La **funzione della norma** consiste nel legittimare una regolazione tipica per l'operatività delle *"imprese bancarie di finanza etica e sostenibile"*. Per far ciò, è utilizzata una particolare tecnica legislativa, che introduce "requisiti" (in forma di azioni e operazioni, descrittivamente indicate nei punti a – f del primo capoverso dell'art. 111-bis) per il riconoscimento, ad alcune banche costituite nelle classiche forme societarie, di una soggettività giuridica *ad hoc* (appunto: *"operatore bancario di finanza etica e sostenibile"*). Per lo scopo di introdurre una disciplina speciale dell'attività si tipizza, insomma, una nuova *"species"* di operatori bancari, spostando la materia della norma regolatoria dall'oggetto (l'attività) al soggetto (il *"nomen"* d'impresa). I postulati, impliciti ed equivoci, di tale opzione legislativa, sono: **1)** *che possano sussistere e/o coesistere, in relazione all'operatività finanziaria delle banche tradizionali su specifici prodotti, anche opzioni di matrice "non etica e non sostenibile";* ma, soprattutto **2)** *che possa finalmente essere attribuito un significato giuridico univoco da attribuire ai due lemmi, in un contesto normativo iperregolato, come quello delle banche.* Altro postulato implicito è **3)** *che le pratiche commerciali ingannevoli possano comportare profili di responsabilità certi e diversificati, tra imprese bancarie rientranti e non rientranti nella "species" delle imprese etiche e sostenibili, ai sensi dell'art. 133 TUB (che disciplina l'abuso di denominazione).* Tale diversità di trattamento giuridico, se mal gestita mediante un cattivo mix di incentivi e sanzioni, potrebbe persino alterare il gioco della concorrenza tra imprese bancarie, determinando, per una curiosa eterogenesi dei fini, una penalizzazione proprio per quelle imprese etiche che sono oggetto di una disciplina speciale di favore. **Tali aspetti, compreso quello sanzionatorio, non risultano approfonditi dal legislatore del 2016,** eppure tali problematiche acquistano crescente spessore giuridico in considerazione dell'evoluzione del quadro normativo comunitario.

La Direttiva Ue 2022/2464 denominata Csrđ (Corporate sustainability reporting directive), in Italia trasposta nel D.Lgs. 125/2024, obbliga tutte le imprese bancarie ("etiche" e non) ad attivare un processo organizzativo che culmina nella pubblicazione annuale di un rapporto sul loro impatto ambientale, sociale e di governance: è finalmente normato l'utilizzo di regole comuni di rendicontazione, chiamate Esrs (European sustainability reporting standards, introdotte con il Regolamento delegato Ue 2023/2772) e un percorso di coinvolgimento continuo delle parti sociali nel processo di rendicontazione medesimo¹, oltre che richiesta una verifica ufficiale dei dati da parte di revisori esterni. La Direttiva Ue 2024/1760 denominata Csddd (Corporate sustainability due diligence directive), inoltre,

¹ Sul punto cfr. "La rendicontazione di sostenibilità dopo il Decreto legislativo 125/2024: un caso ex lege di partecipazione dei lavoratori", Fondazione Fiba, 2024 https://www.firstcisl.it/wp-content/uploads/2024/11/FirstCisl_202411_La_rendicontazione_di_sostenibilita_dopo_il_dlgs_125.pdf

obbliga le grandi aziende a gestire gli impatti negativi delle proprie attività sui diritti umani e sull'ambiente, impegnandole in azioni correttive articolate in cronoprogrammi che coinvolgono le parti sociali. Anche limitandoci alle due citate normative, che riguardano le imprese a prescindere dal settore operativo, si può affermare che, con riferimento all'attività bancaria, l'attenzione del legislatore eurocomunitario si stia maggiormente concentrando sull'introduzione di regole universali capaci di permeare "dal di dentro" l'azione², informandola a fini sociali, piuttosto che sulla destinazione premiale di risorse finanziarie per gli operatori bancari "etici" (che, ad oggi, occupano nicchie testimoniali). La normativa **Mifid**, inoltre, impone a tutte le imprese del settore non solo di essere trasparenti in ordine all'offerta di prodotti o servizi finanziari, ma di tener conto delle preferenze di sostenibilità dei clienti durante il test di adeguatezza³. Sussistono, insomma, elementi che, almeno in via di principio, rendono certamente più stringenti gli obblighi di coerenza gestionale di tutti gli operatori bancari rispetto ai temi etici e di sostenibilità. Ciò pone, a questo punto, l'interrogativo del "quid novi" e del "quid pluris" possano essere legittimamente richiesti agli operatori di finanza etica, da un lato ricompensandone il maggiore impegno sociale (senza abbassare la guardia sociale sulle altre banche), e dall'altro non alterando il gioco della concorrenza con eccessive penalizzazioni operative che ostacolino o scoraggino la raccolta di capitali, da parte delle banche etiche, con il divieto assoluto di remunerazione del capitale sociale.

Quanto alla "**ratio legis**", l'art. 111-bis (comma 2) è riconducibile allo schema delle c.d. "*norme di incentivazione*", con l'obiettivo di stimolare, mediante la leva della fiscalità di vantaggio, la scelta del modello dell'operatore bancario etico e sostenibile e la sua diffusione. E allora, se la *ratio* è davvero quella di allargare la "classe" ben oltre l'unico soggetto oggi potenzialmente dotato dei requisiti di iscrizione (Banca Etica), sembra francamente inadeguata, se non risibile, la soglia-limite di 1 milione di euro annui quale onere massimo di finanza pubblica.

² È una traduzione normativa dei cosiddetti "limiti interni" all'iniziativa economica privata, di cui all'art. 41 (comma 2 e 3) della nostra Costituzione, che dovrebbero informarne e indirizzarne l'attività a fini sociali, in temperamento della "libertà" di cui al comma 1. La nuova regolamentazione comunitaria ha rappresentato, su questo specifico punto, una materia di forte attenzione critica da parte delle grandi imprese, ed è stata conseguentemente interessata dalla Direttiva 2026/470 (eufemisticamente denominata "di semplificazione" o, più plasticamente, "stop the clock" -con riferimento alla data di piena operatività). Con le intervenute modifiche alle perentorie regole sopra richiamate, mediante il pacchetto "Omnibus I", per la direttiva Csr sono state innalzate le soglie dimensionali applicative e ridotti alcuni oneri Esg; per la direttiva Csddd, aggiuntivamente, sono state circoscritte le responsabilità giuridiche d'impresa per la "catena del valore" ai soli fornitori diretti e inoltre sono stati stemperati e mitigati (mediante piani di transizione) i c.d. "cronoprogrammi correttivi", prescritti per l'adeguamento e la compliance normativa con il coinvolgimento delle parti sociali.

³ Cfr. "Mifid II e digitalizzazione", Adapt University Press, 2021, pagg. 9-27 e 83-90, <https://www.adaptuniversitypress.it/prodotto/mifid-ii-e-digitalizzazione-come-cambia-la-domanda-di-competenze-e-di-protezione-del-lavoro/>

De jure condendo: cosa fare? Distruggere e ricostruire oppure riformare?

Pur avendo espresso perplessità e dubbi sulla discrasia tra obiettivi dichiarati e conseguiti dal legislatore del 2016, nonché sulla funzionalità dell'impianto giuridico approntato e sulle conseguenze pratiche della scelta del riconoscimento soggettivo (nei fatti ridotto a una sorta di "marchio di qualità", peraltro non certificato), enucleiamo alcune limitate proposte di modifica del quadro normativo che, salvaguardandone l'impianto, possono rendere finalmente operativa la norma e produttiva di effetti la forza primaria di cui è dotata.

A tale proposito, ci richiamiamo alle proposte di novella avanzate nell'**audizione di Banca Etica del 16 luglio 2026**, riportando anche la sua proposta di rifusione dell'attuale art. 111-bis, allo scopo di agevolare il puntuale richiamo ad esse operato dalle nostre osservazioni in merito.

"Art. 111-bis (Finanza etica e sostenibile)

1. Sono operatori bancari di finanza etica e sostenibile le banche che valutano i finanziamenti erogati a persone giuridiche mediante criteri di analisi che uniscono valutazioni di merito creditizio e sostenibilità sociale e ambientale, come disciplinati dalla direttiva (Ue) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal regolamento (Ue) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, con conseguente pubblicazione dei risultati di impatto ai sensi del decreto di cui al successivo comma 3, e che conformano la propria attività ai seguenti principi:

a) danno evidenza pubblica, almeno annualmente, anche via web, dei finanziamenti erogati, tenuto conto delle vigenti normative a tutela della riservatezza dei dati personali;

b) impiegano almeno il 20 per cento del proprio portafoglio di crediti in favore degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, incluse le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, delle cooperative di cui al Titolo VI, Libro V, del codice civile, degli enti sportivi dilettantistici di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, degli enti religiosi civilmente riconosciuti, in conformità al perimetro dell'economia sociale individuato al paragrafo A.3 del Piano d'azione nazionale per l'economia sociale, di cui all'Informativa del Consiglio dei ministri del 2 luglio 2026;

c) non distribuiscono, neanche indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché riserve di utili comunque denominati, e destinano almeno il 70 per cento degli utili annuali al rafforzamento patrimoniale. I medesimi operatori possono destinare una quota degli utili annuali, anche mediante la costituzione di riserve dedicate: (i) in misura non superiore al 10 per cento, a erogazioni gratuite in favore di progetti realizzati da enti del Terzo settore, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale e coerenti con le proprie finalità statutarie, etiche e sociali; (ii) in misura non superiore al 30 per cento, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le

famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istat per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

d) adottano un sistema di governance e un modello organizzativo a orientamento democratico e partecipativo, caratterizzato da un azionariato diffuso;

e) adottano politiche retributive tali da garantire che la differenza retributiva tra la retribuzione più elevata e la retribuzione media dei lavoratori dipendenti non possa essere superiore al rapporto uno a cinque, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

2. Non concorre a formare il reddito imponibile ai sensi dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile una quota pari al 75 per cento delle somme dell'utile destinate al rafforzamento patrimoniale di cui al comma 1, lettera c).

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, stabilisce, con proprio decreto, le norme di attuazione delle disposizioni del presente articolo, dalle quali non possono derivare oneri a carico della finanza pubblica superiori a 1 milione di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2017. La verifica del rispetto dei requisiti di cui al comma 1 è demandata al Collegio sindacale nell'ambito delle proprie funzioni di controllo. Il decreto individua, altresì, la struttura del Ministero dell'economia e delle finanze competente allo svolgimento dei controlli relativi alla fruizione dell'agevolazione di cui al comma 2.

4. L'agevolazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (Ue) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Tfue agli aiuti de minimis."

Comma 1, primo alinea. Banca Etica riformula la definizione della “species” degli operatori di finanza etica, addebitando l’attuale inefficacia della norma alla storica assenza di “*standard di rating etico internazionalmente riconosciuti*”: questi sono stati il presupposto, necessario e irrealizzato, per lo screening preventivo finalizzato al riconoscimento giuridico dello status di “operatore bancario di finanza etica e sostenibile”. Con l’avvento e la progressiva implementazione delle citate Direttive Csr e Csddd, che hanno posto le basi per la definizione di standard Esg, poi tradotti in Esrs, tale criticità può tuttavia essere indirizzata a soluzione. Per tali ragioni è nostro avviso necessario, a proposito dei finanziamenti erogati dalle banche etiche, non solo introdurre, ma anche specificare il criterio della valutazione creditizia di “sostenibilità sociale e ambientale”: occorre un esplicito link normativo, oltre che alla Direttiva Crd VI (sui requisiti patrimoniali)

e al regolamento 2024/1623 (sul rischio credito), anche alle due citate direttive (Csrd e Csddd) e, per esse, miratamente ai criteri Esrs che riguardano la parte “social” (S1, S2, S3, S4⁴). Va infatti evitato un allineamento piatto ai criteri ambientali, che troneggiano nella tassonomia Ue, valorizzando invece particolarmente gli standard che contraddistinguono l'attuale azione creditizia delle banche etiche, naturalmente proclivi a finanziare i progetti del terzo settore ad alto impatto sociale (anche se a ridotta rilevanza tecnologico-ambientale).

Comma 1, punto b). Condividiamo lo sforzo formulativo della proposta, operata in forma estensiva, mediante la rifusione nel corpo dell'art. 111-bis delle norme attuative già contenute nel DM 4 ottobre 2022: la norma primaria così novellata richiamerebbe direttamente gli impieghi a favore degli Enti del terzo settore, incluse le imprese sociali. Potrebbero essere incluse nella lista estesa anche le comunità energetiche rinnovabili, viste come nuove infrastrutture sociali territoriali. Sarebbe magari utile formalizzare anche l'esclusione tassativa dai finanziamenti dei settori legati alle armi e al gioco d'azzardo. Il testo così riformato assumerebbe una inequivoca funzione di certezza certificativa rispetto alla sussistenza dei requisiti soggettivi e risulterebbe più efficace rispetto al ruolo attuale di mera “norma di rinvio”, che opera un richiamo indiretto e implicito alle norme attuative di cui al successivo Decreto Mef 4 ottobre 2022, n. 209. In generale, varrebbe la pena di sussumere nella norma di legge, proprio perché avente natura definitoria e finalità certificativa ai fini fiscali, tutti i requisiti che l'impianto attuale affida alla norma secondaria. Infine annotiamo che, sotto il profilo terminologico, la sostituzione del lemma “*devolvono*” con “*impiegano*” è pienamente condivisibile ed anzi necessaria.

Comma 1, punto c). La formulazione proposta da Banca Etica ricalca in gran parte il contenuto del punto d) dell'art. 3 del Decreto Mef 4 ottobre 2022, n. 209 (che prescrive che le banche etiche “*non distribuiscono, neanche indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché riserve di utili comunque denominate ai partecipanti al capitale, ai titolari di strumenti finanziari partecipativi di cui all'articolo 2346, sesto comma, del Codice civile e al personale; il divieto di distribuzione di utili e riserve di utili opera anche nei casi di recesso stabiliti dalla legge; gli utili sono reinvestiti nell'attività propria della banca*”). Va subito detto che l'applicazione tout court delle previsioni del DM comporterebbe una possibile penalizzazione per gli operatori etici che intendessero attrarre capitali mediante il ricorso agli “*strumenti finanziari partecipativi di cui all'articolo 2346, sesto comma, del*

⁴ Rispettivamente: S1 = Forza lavoro propria; S2= Lavoratori nella catena del valore; S3= Comunità interessate (impatto dell'attività economica); S4= Consumatori e utilizzatori finali. Mediante tale tassonomia social, con cui già si rendiconta e certifica, integrandolo, il bilancio di esercizio, possono essere riassunti e rappresentati, in modo uniforme per il settore, i principali snodi dell'attività economica che fanno della banca un'impresa di “finanza etica e sostenibile”. Sarebbe altresì necessario aggiornare, anche in tempi diversi, il D.Lgs. 125/2024 (in particolare agli artt.3 e 4) includendo la “species” degli operatori di finanza etica e sostenibile tra i soggetti tenuti alla rendicontazione Csrd ivi normata, ai fini di certificazione dinamica della sussistenza dei requisiti ex art. 101-bis Tub.

Codice civile". Si pone una delle questioni più delicate dell'intera riforma del 2016, ovvero il tema della **remunerazione minima del capitale di rischio**, qualora la società "emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti". La prima considerazione è che la normativa attualmente in vigore per le banche etiche, pur rappresentando una giustificata eccezione al principio generale delle società lucrative, ha imboccato una strada diversa da quella successivamente tracciata dal legislatore per le c.d. **società benefit**⁵ (Legge 208/2015, art. 1 commi da 376 a 384) e ciò indubbiamente riduce l'attrattiva del modello⁶. In tale contesto, avanzare la proposta di codificare addirittura nella norma primaria l'attuale principio limitativo (sia pure in forma giustamente mitigata), potrebbe risultare, nei fatti, politicamente inopportuno, cristallizzando tale criticità in una norma "chiusa", dotata di valore definitorio. Analoga considerazione vale per la proposta di superare, in parte, alcuni attuali limiti di legge, introducendo la previsione di "*costituzione di riserve dedicate*", quale scelta facoltativa di destinazione di una quota degli utili annuali: essa appare come opzione già consentita dal DM e, pur nella intelligente formulazione proposta, non garantisce di per sé un certo, effettivo mutamento di disciplina rispetto allo status quo: il caso (ii) di "*aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci*" e quello della "*distribuzione di dividendi ai soci*" rischiano di rimanere, insomma, semplici "causali" di costituzione delle riserve, non rendendo certo il superamento dell'attuale vincolo, rappresentato dal lapidario incipit del punto c) del comma 1 (di cui la commentata proposta di modifica è una mera subordinata).

Positiva, in quanto ineccepibile è, infine, sotto il profilo squisitamente lessicale, la sostituzione del lemma "*profitti*", contenuto nell'attuale testo di legge, con i lemmi "*utili*" e "*avanzi di gestione*".

Comma 1, lettera d). La formulazione proposta da Banca Etica appare meno intensa di quella prevista al punto e) dell'art. 111-bis (che richiede enfaticamente un "*forte orientamento democratico e partecipativo*", ritenendolo diverso da quello che è oggetto, per le altre imprese, di scelte discrezionali e graduabili). A nostro avviso deve essere **salvaguardata e attualizzata la decisa determinazione del legislatore del 2016 e quindi reso esplicito il richiamo alla intervenuta legge 76/2025** (che segnatamente, all'art. 2, definisce la "*partecipazione economica e finanziaria*" come "*la partecipazione dei lavoratori ai profitti e ai risultati dell'impresa, anche tramite forme di partecipazione al*

⁵ In tale singolare modello, essendo legittimato lo scopo lucrativo, si consente il perseguimento di un doppio scopo sociale, il cui bilanciamento è affidato alla responsabilità degli amministratori.

⁶ È stato da alcuni ipotizzato che risulterebbe incompatibile con l'iscrizione al Registro delle imprese una previsione statutaria societaria che escludesse la possibilità di distribuire dividendi, in quanto in violazione dell'art. 2247 c.c. (sul punto cfr. E. Fabbiani, "La riforma degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile", www.diritto bancario.it, febbraio 2023). Rileviamo, a tale proposito, che nel caso di specie l'esclusione sarebbe formalmente giustificata in quanto prevista da una norma speciale di fonte primaria ("*lex specialis derogat generali*").

capitale, tra cui l'azionariato"). Tale fondamentale passaggio, se introdotto, permetterebbe di giustificare e legittimare a livello di fonte primaria, almeno per l'azionariato diffuso delle lavoratrici e dei lavoratori, quella distribuzione di dividendi che il DM all'art. 3 punto d) oggi esclude anche per il personale. Si configurerebbe in tal caso, ex lege, una circostanziata e giustificata disciplina speciale per la figura del socio-lavoratore⁷, dando spazio ai *"piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori"* di cui all'art. 6 della citata legge 76/2025.

Tutte le forme di partecipazione sono coerenti con l'economia dell'impresa di finanza etica e sostenibile, ma una di esse, oltre alla partecipazione finanziaria, sembra connaturata al modello e pertanto pure da richiamare nella novella: la *"partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza"* che, laddove divenisse anch'essa forma del modello, consentirebbe una verifica costante e dinamica dei requisiti di eticità e compliance⁸ normativa richiesti dall'esigente previsione dell'art. 111-bis.

Comma 1, lettera e). La proposta di Banca Etica contenuta nel documento di audizione richiama parzialmente la lettera f) del comma 1 dell'attuale testo di legge, ma con due significativi elementi di novità e di differenza da attenzionare. Anzitutto, sostituendo la locuzione *"remunerazione"* con *"retribuzione"* e introducendo la specificazione di *"lavoratore dipendente"*, si circoscriverebbe al solo ambito del lavoro dipendente il vincolo di rapporto-limite di uno a cinque nelle differenze di trattamento economico, implicitamente escludendo dal citato rapporto le forme di remunerazione diverse, come i rapporti di collaborazione e il lavoro autonomo (che peraltro sono in crescita nel settore). Si tratta di aspetti delicati, che incidono sulla governance etica e persino sulla coerenza del modello di consulenza in materia di risparmio. Sotto tale profilo, annotiamo che si rischierebbe di legittimare implicitamente persino quegli elementi discriminatori e sperequativi attenzionati dalla nuova normativa comunitaria sulla parità retributiva e trasparenza. Riteniamo, per le accennate ragioni, che l'attuale formulazione di legge sia dunque da salvaguardare rispetto alle proposte di modifica, in quanto coerente con l'impostazione generale, oppure, in alternativa, che debba essere introdotto un esplicito riferimento, nella novella, a tutte le forme di lavoro, compreso quello autonomo (come nella proposta condivisa anche dal Cnel). Il secondo aspetto di novità della proposta di Banca Etica concerne il criterio di calcolo della differenza tra la remunerazione maggiore e

⁷ Ricordiamo altresì che, in base all'art. 5 della richiamata legge 76, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali, il limite dell'importo complessivo soggetto all'imposta sostitutiva è elevato a 5.000 euro lordi.

⁸ Cfr. "Lavoro e transizioni sociali nell'era del Green Deal. Persone, competenze e contrattazione collettiva", Adapt University Press, 2024, pagg. 3-48 <https://www.adaptuniversitypress.it/prodotto/lavoro-e-transizioni-sociali-nellera-del-green-deal-persone-competenze-e-contrattazione-collettiva-un-approfondimento-sul-ruolo-dei-comitati-aziendali-europei-cae-nel-settore-finanziario/>

quella media, “*da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda*”. Sarebbe a tale riguardo **utile e coerente** con i valori di governance partecipativa e certezza giuridica introdurre **un esplicito richiamo alla remunerazione prevista dai contratti collettivi di lavoro**.

Comma 3. Non viene avanzata alcuna proposta di superamento dell’attuale limite massimo di oneri di finanza pubblica, pari a 1 milione di euro annui. A nostro avviso, se si vuol tentare di promuovere una classe di banche etiche, occorre un **robusto innalzamento del plafond** statale per il credito d'imposta sugli incrementi di capitale. Realisticamente, considerando anche l’attuale congiuntura economica, potrebbe rappresentare un positivo avanzamento in chiave riformistica anche la semplice **eliminazione del tetto massimo** (che peraltro nell’attuale formulazione testuale non è neppure garantito), **oppure, alternativamente**, l’introduzione di un **limite minimo** di 1 milione di euro, lasciando quindi, nell’uno e nell’altro caso, ai competenti organi dello Stato la determina, anno per anno, degli oneri finanziari sostenibili.

Considerazioni conclusive

Riteniamo fondamentale riformare lo *status quo*, che oggi condanna a una silenziosa immobilità quel riconoscimento normativo ispirato alla legislazione del 2016.

Con pragmatismo occorre imboccare la strada delle piccole riforme, e in tal senso accogliamo la metodologia di lavoro assunta da Banca Etica, ad oggi unica testimone in Italia dell’esperienza degli operatori di finanza etica e sostenibile. Occorre, da un lato, resistere alle spinte di omologazione provenienti dal mondo delle banche for profit, e dall’altro rimuovere gli ostacoli giuridici che impediscono alle banche etiche di svilupparsi e di organizzarsi in classe numerosa, consentendo loro di concorrere “ad armi pari” con le altre banche grazie ad un sistema di agevolazioni e incentivi fiscali ben calibrato e accessibile. Consapevoli della difficile sfida, resa ancora più ostica dai nuovi vincoli regolamentari comunitari, occorre provare a trasformare tali vincoli in opportunità di crescita anche reputazionale: le proposte di riforma qui avanzate evidenziano i vantaggi (governance multistakeholder) che la piena partecipazione dei lavoratori alla gestione di questa categoria di imprese può garantire. **L’attuazione della legge 76/2025 può essere, a nostro avviso, la chiave di volta e di svolta del sistema degli operatori italiani di finanza etica e sostenibile.**

Roma, 23 settembre 2026